

N. R.G. 82/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE

GRUPPO 1

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati

dott.ssa Antonella Dragotto - Presidente

dott.ssa Roberta Brera - Giudice

dott. Michele Delli Paoli - Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA**di apertura di liquidazione controllata**

visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, presentato ai sensi degli artt. 268 ss. C.C.I.I., da EUGENIO ABRILE (C. F. BRLGNE51H13D969L)

elettivamente domiciliato in Alessandria,
Piazzetta Santa Lucia n. 1, presso lo studio dell'avv. Andrea Pasquale;

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 02.07.2024;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza della parte ricorrente;

considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Dr.ssa LAURA MORETTI, contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269, comma secondo, CCII;

considerato che EUGENIO ABRILE, in passato, ha svolto l'attività di agente di commercio dalla quale è derivata la quasi totalità della sua attuale esposizione debitoria (dalla relazione del gestore della crisi - pagg. 12/13 - risulta, infatti, che il ricorrente è



stato titolare di una ditta individuale e di una partecipazione societaria, entrambe cessate a far data dall'anno 2016 e che l'indebitamento è direttamente ricollegabile alla suddetta pregressa attività imprenditoriale, oggi cessata);

osservato che il sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore ecc. e di ogni altro debitore(omissis)*" non fallibile e che, nel caso in esame, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (non essendo applicabili i diversi istituti della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza);

considerato che il debitore è, pertanto, soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 91.256,11 nei confronti dell'Erario e di alcuni istituti di credito, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni: lo stesso, infatti, non possiede alcun bene immobile o mobile registrato ma è soltanto titolare di una pensione dell'importo di € 1.471,00 mensili;

considerato che nel ricorso il debitore offre in liquidazione una quota del suo reddito per tre anni (circa € 450,00 mensili), ne consegue che la questione da decidere è se sia ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata, quando sia messa a disposizione dei creditori pressoché solo una quota dei crediti futuri derivanti dal rapporto pensionistico del debitore. Sulla questione dell'ammissibilità di una domanda di liquidazione controllata in assenza di beni da liquidare questo Tribunale si è già pronunciato con decreto del 13.12.2022, relatore dott. Demontis, con decreto 21.2.2023, rel. dott.ssa Bianco e con decreto 4.7.2023, rel. dott.ssa Brera. Nei provvedimenti citati si rilevava come già la giurisprudenza di merito formatasi sul punto, nella vigenza della **l. 3/2012**, fosse divisa, essendovi plurimi argomenti, tutti non particolarmente decisivi, a favore dell'una o dell'altra tesi. Si proseguiva poi osservando che se nell'impianto della legge 3/2012 era difficile trovare una soluzione più corretta dell'altra, il nuovo **Codice della Crisi** offriva invece un'indicazione importante per escludere l'ammissibilità della liquidazione controllata in assenza di beni da liquidare, nella parte in cui non prevedeva



una durata minima della procedura. Infatti, mentre la liquidazione dei beni durava almeno 4 anni a norma dell'art. 14 *quinques* ult. comma e 14 *undecies* l. 3/2012, per la liquidazione controllata non è prevista alcuna durata minima, né il termine poteva essere indicato dal Tribunale in difetto di previsione normativa in tal senso. Si ritenevano poi non percorribili le soluzioni astrattamente possibili per individuare in via interpretativa un termine. In particolare non convinceva in alcun modo che i tempi della procedura fossero solo quelli stimati per la liquidazione dell'attivo e per gli adempimenti successivi, in quanto in assenza di beni da liquidare, la procedura resterebbe aperta solo per il tempo minimo necessario per la formazione del passivo a norma degli artt. 272 e 273 C.C.I. e per la distribuzione di quella minima quota di redditi prelevati sino a qual momento, il tutto - se le scadenze previste dalla normativa sono rispettate - in meno di un anno. Difficilmente, infatti, nell'arco temporale di un anno sarebbe possibile acquisire quote di reddito sufficienti anche solo a coprire le spese in prededuzione, con conseguente pregiudizio ai creditori che rischierebbero di non vedersi soddisfare né nella procedura né successivamente, essendo previsto che sia dichiarata l'esdebitazione contestualmente alla chiusura della procedura.

Quanto alla seconda interpretazione possibile, secondo cui la durata minima sarebbe di tre anni, essendo questo il termine espresso previsto per l'esdebitazione ex art. 282 CCII, si era opposto che il termine di tre anni era alternativo rispetto al momento in cui si chiude la procedura. Infatti, la norma nell'affermare che *“per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”* implica che la procedura possa essere chiusa anche prima dei tre anni. Si era inoltre ben consapevole che aderendo alla tesi secondo cui la procedura dovrebbe rimanere aperta almeno tre anni, nell'ipotesi in cui la procedura non abbia altri beni, la norma sull'esdebitazione individuerebbe - a ben vedere - non solo la durata minima ma anche quella massima. Infatti, la messa a disposizione delle quote di reddito potrebbe avvenire solo fino al decorrere del triennio dall'apertura della procedura, al termine del quale opererebbe l'esdebitazione di diritto, per cui non potrebbero più apprendersi crediti futuri quali le quote di stipendio o pensione. In questo senso: *“Allorquando la procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento comprenda le quote di reddito del debitore maturate e maturande, l'apprensione di tali attività è possibile sino al momento in cui intervenga l'esdebitazione che, ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII, il debitore ha diritto di ottenere decorsi tre anni dalla apertura della procedura; per effetto dell'esdebitazione e a far data dalla stessa, infatti, la procedura di liquidazione controllata può proseguire per la liquidazione dei soli beni già facenti parte del patrimonio del debitore a quel momento, senza possibilità di acquisirne nuovi o ulteriori”* (Tribunale di Verona 20 settembre 2022 - Pres. M. Attanasio - Rel. P. Lanni).



Pertanto, anche ove il ricorrente avesse indicato un termine maggiore, in base all'art.282 CCII, la procedura non potrebbe superare i tre anni per la motivazione appena vista. Il termine triennale sarebbe quindi, secondo tale interpretazione, l'unica durata possibile (in quanto termine minimo e termine massimo) della liquidazione controllata in caso di assenza di beni da liquidare. Si arrivava quindi alla conclusione che, in base ad entrambe le possibili interpretazioni, si giungerebbe comunque al risultato che il sovra indebitato, limitandosi a mettere a disposizione una quota anche minima di reddito per un tempo limitato (circa 1 anno secondo la prima interpretazione o 3 anni al massimo in base alla seconda), avrebbe diritto all'esdebitazione. E ciò anche in casi in cui la somma totale messa a disposizione coprisse giusto le spese di procedura, con soddisfazione minima dei creditori. Questa soluzione, però, non appariva compatibile con i principi generali del codice, e in particolare con l'obbligo fondamentale di comportarsi secondo correttezza e buona fede imposto anche al debitore dall'art. 4 CCII, con la conseguenza che, a giudizio di questo Tribunale, la mancata indicazione, da parte del legislatore, del termine minimo e massimo di durata della liquidazione controllata andava interpretato nel senso che tale procedura non era compatibile con l'assenza di beni da liquidare e con la messa a disposizione di soli beni futuri.

Di avviso in parte diverso era andato il Tribunale di Arezzo che aveva invece ritenuto non fosse possibile escludere dalla liquidazione controllata il debitore che non mettesse a disposizione beni da liquidare ma solo l'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura; tal acquisizione infatti era da ritenersi consentita, in virtù dell'applicabilità alla liquidazione controllata di quanto previsto, per la liquidazione giudiziale, dall'art. 142 comma II Codice della Crisi di Impresa. E' questo, in estrema sintesi, il punto di partenza di quattro ordinanze, emesse da quel Tribunale tra marzo e agosto 2023, di rimessione alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 comma II CCI in quanto applicabile alla procedura di liquidazione controllata per non aver previsto un limite temporale minimo all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della liquidazione giudiziale. Infatti in assenza di un tal limite di legge la procedura dovrebbe rimanere aperta per il solo tempo necessario a coprire le spese da essa stessa prodotte, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza n.6 del 19 gennaio 2024 ha ritenuto ammissibile la questione prospettata ma l'ha rigettata nel merito. Dopo aver precisato che non solo l'art. 142 comma II CCII in materia di liquidazione giudiziale ma anche l'art. 268 comma II CCII prevedono, sebbene quest'ultimo a contrario (stabilendo che alcuni crediti periodici del debitore - quelli che occorrono al mantenimento suo e della sua famiglia- non possono essere compresi nella liquidazione) che alla liquidazione controllata si possano ascrivere anche solo i beni che pervengono al debitore durante la procedura, ed aver dunque implicitamente convenuto con il Tribunale remittente circa la necessità di rinvenire nell'ordinamento un limite minimo alla procedura - la Corte passa ad



esaminare le opzioni ermeneutiche possibili, non prima di aver indicato, quali parametri di riferimento, da un lato il soddisfacimento dei creditori concorsuali e le spese della procedura, dall'altro il necessario coordinamento con l'istituto dell'esdebitazione e della ragionevole durata della procedura.

Quanto all'esdebitazione e alla ragionevole durata della procedura la Corte evidenzia che, in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dagli artt. 280 e 282 CCII, l'istituto comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione concorsuale, con la finalità di ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni. Nel solco del diritto dell'Unione Europea - e in particolare della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio c.d. Insolvency n. 1023/2019 - volta ad aumentare, l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'istituto sacrifica le residue ragioni creditorie comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo, onde consentire ai debitori non immeritevoli una ripartenza. In presenza dei presupposti di legge l'esdebitazione opera di diritto, a seguito della chiusura della liquidazione controllata, e in ogni caso decorsi tre anni dalla sua apertura, **finendo con l'operare come limite temporale massimo** all'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore (potendo la liquidazione controllata durare oltre il triennio solo in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria limitatamente ai beni ancora rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione, sul punto vedi la recente sent. del Tribunale di Bologna, n. 25 del 15 febbraio 2024).

Quanto invece al soddisfacimento dei creditori concorsuali tale parametro interpretativo **impone che la durata triennale della procedura prevista per l'esdebitazione operi** non solo come durata massima, ma **anche come termine minimo**, in presenza di creditori concorsuali non ancora soddisfatti. Ove infatti - afferma la Corte Cost. - per adempiere ai debiti relativi ai creditori concorsuali e a quelli inerenti le spese di procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore i liquidatori sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente all'esdebitazione e che dunque sia di durata non inferiore al triennio. Viceversa, vi sarebbe ingiustificato sacrificio delle ragioni creditorie e ne risulterebbe tradita la funzione stessa della liquidazione controllata.

Tutto ciò premesso il Tribunale non può che conformarsi al diritto dell'Unione Europea e dalla Corte Costituzionale ed ammettere la liquidazione controllata *de quo* che avrà dunque durata triennale, come previsto nel piano di liquidazione, prevedendo la Direttiva n. 1023/2019 l'esdebitazione d'ufficio al compimento del triennio e la possibilità per i singoli ordinamenti (art. 21 comma 3) di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione - **sempre fatta salva la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per l'esdebitazione** (il beneficiario non deve aver determinato la situazione di indebitamento



con colpa grave, frode o malafede, e devono ricorrere le condizioni di cui all'art. 280 CCII);

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione controllata nei confronti di EUGENIO ABRILE;

NOMINA

il Giudice delegato in persona del dott. MICHELE DELLI PAOLI;

NOMINA

il liquidatore nella persona della dr.ssa LAURA MORETTI;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:



- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

RIMETTE

al G.D., su istanza apposita della ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico.

DISPONE

che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 02.07.2024.

Il Giudice rel.
Dr. Michele Delli Paoli

La Presidente

Dr.ssa Antonella Dragotto

